

**CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA/UNIVERSITÉ DE LA
VALLÉE D'AOSTE E LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – ASSESSORATO
SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**
(ex art. 15 legge 241/1990)

TRA

La Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito "Regione") – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, codice fiscale e partita IVA 80002270074, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, nella persona del Dirigente della struttura Invalidità civile e disabilità del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 538 del 22/05/2026,

E

L'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste (di seguito "Università"), codice fiscale 91041130070 e P.IVA 01040890079, con sede in Aosta, Strada Cappuccini n. 2/A, nella persona della Rettore, Prof.ssa Manuela Ceretta a ciò delegata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 67, del 25 settembre 2026

congiuntamente le Parti,

premessi che

- l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- in attuazione dei fini istituzionali dell'Università, come indicati all'art. 2 dello Statuto di Ateneo, essa concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi di crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio;
- nell'ambito degli indirizzi generali di sviluppo dell'Università, il rafforzamento della presenza della stessa nel contesto socio-economico regionale, anche mediante l'incremento di forme di collaborazione con i soggetti istituzionali regionali e gli enti locali, rappresenta un obiettivo strategico di prioritaria importanza;
- la crescita della società della conoscenza nelle sue dimensioni economiche, culturali e sociali è un ulteriore elemento perché le Università affianchino alle attività tradizionali di didattica specifiche attività di ricerca e servizi al territorio e, quindi, si pongano come riferimento per le istituzioni locali per lo sviluppo delle rispettive comunità;
- la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, intende promuovere tutte le azioni idonee a stabilire, mantenere e consolidare relazioni scientifiche e didattiche, da concretizzarsi in attività di ricerca e di programmi di formazione, di corsi e di seminari negli ambiti disciplinari di competenza;
- che in data 07 novembre 2022 è stata repertoriata al Repertorio convenzioni dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste la convenzione, di durata quinquennale, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste per lo sviluppo e la realizzazione di attività scientifico-didattiche di interesse congiunto;
- con Decreto Legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 è stato introdotto un nuovo modo di intendere la disabilità, passando da una valutazione puramente medica a una visione basata sulla qualità della vita e sull'inclusione sociale;

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste e la Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali intendono rafforzare e potenziare la reciproca collaborazione per la realizzazione del Piano Formativo di carattere territoriale delle Regioni in base al DM 14 gennaio 2025 n. 30, in attuazione dell'articolo 32 del D.lgs. 62/2024, previsto dal Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, secondo le successive interpretazioni di tale norma fornite da ANAC e Consiglio di Stato, non costituiscono elusione della normativa sugli appalti pubblici se i movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;
- l'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti) prevede, in particolare, che “La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
- pertanto, alla luce di quanto precede le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Con la presente convenzione, la Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali e l'Università si impegnano a realizzare congiuntamente, in quanto di interesse comune, la realizzazione del Piano Formativo di carattere territoriale delle Regioni in base al DM 14 gennaio 2025 n. 30, in attuazione dell'articolo 32 del D.lgs. 62/2024 previsto dal Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'obiettivo di tale percorso formativo è di consentire ai partecipanti l'acquisizione di solide conoscenze sui contenuti e sulle implicazioni della riforma della disabilità introdotta dal suddetto D.lgs., in particolare su:
 - principi della riforma della disabilità (D.lgs. 22/2023 e D.lgs. 62/2024);
 - procedimento di valutazione di base;
 - nozioni sul “nuovo progetto di vita” e coinvolgimento attivo della persona con disabilità nella sua elaborazione;
 - procedimento per la valutazione multidimensionale su base ICF ed elaborazione del progetto di vita;

- individuazione di desideri, preferenze, aspettative della persona con disabilità e supporto al processo decisionale;
- nozione di accomodamento ragionevole;
- nozione di budget di progetto e sua gestione.

Articolo 2 (Impegni delle Parti)

1. In ossequio al principio di leale collaborazione, le Parti si impegnano, in conformità ai rispettivi ordinamenti, al fine di dare piena attuazione alla presente convenzione.
2. Le Parti danno atto che ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle stesse in forma scritta.
3. Le Parti si impegnano a collaborare affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 3 (Impegni dell'Università)

1. L'Università assicura il coordinamento dell'attività tecnica e scientifica.
2. In particolare, l'Università si impegna a:
 - a) garantire il presidio e il coordinamento metodologico complessivo del piano formativo;
 - b) partecipare alla cabina di regia tecnico-scientifica e concorrere alla definizione dell'impianto di governance;
 - c) collaborare alla predisposizione e validazione di strumenti e format operativi;
 - d) favorire il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti, sostenendo coerenza e integrazione operativa;
 - e) curare la progettazione e la realizzazione delle attività formative di competenza;
 - f) accompagnare la traduzione territoriale del piano in relazione alle specificità del contesto;
 - g) svolgere attività di monitoraggio del percorso e predisporre restituzioni periodiche e finali a supporto della Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali;
 - h) contribuire, in una prospettiva di ricerca, all'analisi degli esiti e alla valutazione dell'impatto del piano, anche ai fini del suo consolidamento e sviluppo;
 - i) segnalare tempestivamente eventuali problematiche che impediscono il regolare svolgimento dell'incarico;
 - j) mantenere riservate tutte le informazioni, ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, dati e notizie, di qualsiasi natura e provenienza, siano esse in forma verbale, cartacea, elettronica o altro, indipendentemente dal fatto che queste siano di natura tecnica, finanziaria o di altro genere, di cui verrà a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione, salvo consenso scritto della Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali;
 - k) non apportare variazioni delle attività concordate senza autorizzazione e accordo con la Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali considerando che le modifiche non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta;
 - l) fornire alla Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali i dati necessari ad assicurare il monitoraggio dell'avanzamento delle attività, trasmettendo i rapporti intermedi annuali e la relazione finale di cui all'articolo 7;
 - m) attenersi alle disposizioni che saranno concordate tra le parti in merito alle modalità di elaborazione dei prodotti e di rendicontazione delle spese di cui all'articolo 7.

Articolo 4 (Impegni della Regione)

1. La Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali si impegna a collaborare allo svolgimento delle attività, in particolare condividendo tutte le informazioni che si dovessero rendere necessarie ai fini della formazione di cui in argomento, anche attraverso la richiesta di dati ad altri soggetti.

Articolo 5 (Durata)

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le Parti e ha la durata di 18 mesi.
2. Eventuali proroghe dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate entro due mesi dalla scadenza attraverso apposita comunicazione scritta.

Articolo 6 (Rimborso dei costi sostenuti)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione, la Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali si impegna a rimborsare all'Università le spese sostenute per la realizzazione del Piano Formativo entro un limite massimo di euro 20.000 e relativamente alle seguenti tipologie di spesa:
 - a) costo di personale docente interno, comprensivo delle relative spese di trasferta;
 - b) costo per il reclutamento di collaboratori esterni;
 - c) costo per eventuale acquisto di volumi e spese per missioni.
2. Le risorse finanziarie, di cui al comma 1, saranno trasferite dalla Regione all'Università, con le seguenti modalità:
 - a. una prima quota pari al 10% dell'importo massimo trasferibile, a titolo di acconto, sarà erogata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione;
 - b. una seconda quota, fino ad un massimo del 50% dell'importo massimo trasferibile, sarà erogata entro la fine del 2026, a seguito di approvazione da parte della Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali di un rapporto intermedio delle attività e della rendicontazione dei costi sostenuti trasmessi dall'Università e predisposti secondo le modalità specificate all'articolo 7;
 - c. il saldo sarà erogato entro la fine del 2027 a seguito di approvazione da parte della Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali del rapporto finale delle attività e della rendicontazione dei costi sostenuti trasmessi dall'Università e predisposti secondo le modalità dell'articolo 7.
3. Le risorse trasferite saranno gestite dall'Università secondo il suo Statuto e Regolamento e dovranno essere oggetto di rendicontazione finale con le modalità previste all'articolo 7.
4. L'importo di cui al comma 1 è da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art. 4 del DPR n. 633/72) per assenza del presupposto soggettivo (esercizio di attività commerciale), in quanto trattasi di attività istituzionali.

Articolo 7 (Rendicontazione e rapporti delle attività)

1. L'Università provvederà alla rendicontazione dei costi sostenuti, che dovrà essere presentata entro le seguenti tempistiche:
 - entro il 31/03/2027, per l'annualità 2026;

- entro il 31/03/2028, per l'annualità 2027.
- 2. L'Università conserverà per almeno 5 anni la relativa documentazione di spesa.
- 3. Le rendicontazioni dei costi sostenuti, nel rispetto delle disposizioni fiscali, dovranno essere corredate da autocertificazione a firma del responsabile della presente convenzione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 che, espressamente, attesti la coerenza degli stessi con le attività poste in essere in funzione della presente convenzione.
- 4. Le Parti assumono, ove applicabili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 5. È facoltà della Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali richiedere in ogni momento all'Università i giustificativi dei costi indicati nel rendiconto ed ogni altro documento o informazione ritenuta utile.
- 6. Per le rendicontazioni intermedia e finale, l'Università provvederà a predisporre e trasmettere alla Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, unitamente ad una nota spese, un rapporto intermedio e finale delle attività svolte.
- 7. Qualora l'importo rendicontato risultasse inferiore al finanziamento indicato all'articolo 6 l'eccedenza verrà trattenuta dalla Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali sul saldo.
- 8. I rapporti intermedio e finale delle attività dovranno dare adeguata rappresentazione del rispetto del cronoprogramma delle attività e della correttezza dello svolgimento delle medesime.

Articolo 8 **(Responsabili di attuazione della convenzione)**

1. Per l'attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione, la Regione - Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali indica quale responsabile il dott. Fabrizio Gentile, Dirigente della S.O. Invalidità civile e disabilità. Per l'Università le attività saranno coordinate e supervisionate dalla responsabile scientifica dell'intervento prof.ssa Nicole Bianquin, afferente al Dipartimento di scienze umane e sociali dell'Università.
2. L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.
3. I responsabili di cui al comma 1 assumono il coordinamento delle attività realizzate nell'ambito della presente convenzione e, in particolare:
 - a) curano le comunicazioni ufficiali;
 - b) concordano le modalità di realizzazione delle attività e di pubblicazione del prodotto.

Articolo 9 **(Proprietà intellettuali)**

1. Le Parti si impegnano a inserire, nelle eventuali pubblicazioni nate dalla loro collaborazione, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima e ad attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.
2. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a fare riferimento alla collaborazione.
3. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del proprio pre-existing know-how, tutti i risultati totali o parziali dell'attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune.

4. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, le pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 10 (Utilizzo dei segni distintivi)

1. Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.

Articolo 11 (Spese di bollo e registrazione)

1. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26 aprile 1986, a cura e a spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Università- autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta n. 7051 del 22/09/2006.

Articolo 12 (Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dalla presente convenzione.
2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e nel Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) della Regione può essere contattato ai seguenti indirizzi: privacy@pec.regione.vda.it - privacy@regione.vda.it
4. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) per l'Università è contattabile all'indirizzo: rpd@univda.it.
5. Le Parti dichiarano altresì che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei, ai sensi del decreto legislativo sopra indicato. Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo.

Articolo 13 (Recesso e Risoluzione)

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dalla presente convenzione di collaborazione con un preavviso scritto di almeno trenta giorni. In tale caso, sarà riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute sino alla data del recesso e per gli impegni assunti in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione.
2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto della presente convenzione o sull'attività o il funzionamento dell'Università, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto in essere, la convenzione potrà essere risolta anticipatamente.
3. In qualsiasi caso di recesso anticipato, l'Università sarà tenuta a trasmettere alla Regione – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali, entro dieci giorni dalla comunicazione del recesso, tutte le informazioni ed i risultati delle attività fino a quel momento svolte.

Articolo 14 (Controversie)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in dipendenza della presente convenzione, le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Articolo 15 (Disposizioni finali)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del Codice Civile.
2. Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi degli articoli 15, comma 2bis, della legge n. 241/1990 e 19, comma 2bis, della legge regionale n. 19/2007.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Il Dirigente della S.O. Invalidità civile e disabilità

Fabrizio Gentile



DIRIGENTE
FABRIZIO
GENTILE
REGIONE
AUTONOMA
VALLE
D'AOSTA
29.09.2026
10:20:05
GMT+02:00

Per l'Università della Valle d'Aosta
Université de la Vallée d'Aoste

*La Rettrice
Manuela Ceretta*



Firmato digitalmente da
Manuela Ceretta
Data: 28.09.2026
17:29:06 CEST
Organizzazione:
UNIVERSITAVALLEDAO
STA/01040890079